



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

relativo alla procedura di cui all'art. 36 comma 2 lettera a) D.Lgs. 50/2016 per l'aggiudicazione dei servizi di manutenzione ordinaria della rete sentieristica, delle aree di sosta ricomprese all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (territorio comunale di San Lazzaro di Savena) - annualità 2021-2022, estendibile di ulteriori 12 mesi - CIG 86075463AA

INDICE

CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

- Art. 1 – Oggetto, condizioni e importo dell'appalto
- Art. 2 – Tempi e durata del contratto
- Art. 3 – Condotta dei lavori
- Art. 4 – Cauzione, garanzie e spese a carico della Cooperativa
- Art. 5 – Inizio del servizio ed esecuzione dei lavori
- Art. 6 – Lavori non previsti e revisione prezzi
- Art. 7 – Condizioni di pagamento e penali
- Art. 8 – Cessione di contratto e subappalto
- Art. 9 – Requisiti e formazione del personale
- Art. 10 - Responsabilità della Cooperativa
- Art. 11 - Osservanza di leggi e regolamenti
 - 11.1 – Normative di esecuzione
 - 11.2 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro
 - 11.3 – Affidamento di lavoro a terzi - Subappalto
 - 11.4 – Denunce enti assicurativi - Piani di sicurezza
- Art. 12 - Risoluzione del contratto
- Art. 13 - Recesso dal contratto
- Art. 14 - Definizione delle controversie
- Art. 15 - Obblighi della Cooperativa
 - Mano d'opera
 - Macchine ed attrezzature
 - Schede di rilevazione mensile
- Art. 16 - Invariabilità del prezzo



Art. 17 - Struttura operativa

Art. 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

Art. 19 - Specifiche particolari

CAPO II

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PERIODICITA'

Art. 20 – Premessa

Art. 21 – Norme generali di accettazione dei materiali

Art. 22 – Qualità e caratteristiche dei materiali

Art. 23 – Manutenzione dei prati

a) sfalcio

Art. 24 – Manutenzione dei cespugli e delle siepi

a) asportazione delle infestanti

b) potatura dei cespugli e delle siepi

Art. 25 – Manutenzione degli alberi

a) spollonatura

b) potatura

Art. 26 – Opere complementari

a) pronto intervento

Art. 27 – Pulizia e tutela igienica aree verdi

Art. 28 – Controllo degli arredi

Art. 29 - Realizzazione di piccole opere di ingegneria naturalistica

Art. 30 – Manutenzione ordinaria della rete sentieristica



CAPO I

PRESCRIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 – OGGETTO, CONDIZIONI E IMPORTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste necessarie relative all'intervento di manutenzione delle aree verdi e dei sentieri all'interno del Parco Regionale dei Gessi Bolognesi e Calanchi dell'Abbadessa (territorio comunale di San Lazzaro di Savena) che costituiscono la viabilità minore di accesso all'area protetta. Tali interventi consistono essenzialmente in operazione di contenimento della crescita della vegetazione spontanea ed in opere di piccola ingegneria naturalistica volte a rendere maggiormente fruibile e sicuro il transito lungo i percorsi. Sono altresì previsti interventi "in economia" legati al generarsi di situazioni non prevedibili di natura straordinaria dettati dal succedersi di eventi di natura meteorologico-ambientale e sociale. Gli interventi sono comunque assimilabili ad opere di piccola ingegneria naturalistica.

Ai sensi dell'art. 5 della legge n.381/1991, che prevede, in deroga alla disciplina in materia di contratti, che le pubbliche Amministrazioni possano stipulare convenzioni con le cooperative che svolgono attività di inserimento lavorativo di persone svantaggiate per la fornitura di beni e servizi di natura strumentale, diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato, al netto dell'IVA, sia inferiore agli importi limite stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate, l'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità (di seguito Ente), nel rispetto della normativa vigente, intende riconoscere e valorizzare il ruolo di tali cooperative, in attuazione dei principi di solidarietà e di integrazione delle persone svantaggiate nella collettività e dei diritti di cittadinanza, promuovendo tra l'altro, percorsi che facilitino la piena integrazione nel tessuto socio-economico delle persone svantaggiate come ribadito dal Comitato Esecutivo con Delibera n.21 del 31.03.2017.

Pertanto, per quanto prima indicato, l'affidamento del servizio è rivolto esclusivamente alle cooperative sociali di tipo B.

Tali attività dovranno essere eseguite dalla Cooperativa Sociale (di seguito Cooperativa) in qualsiasi zona dell'Area Protetta, senza che la stessa possa avanzare pretese per trasferte al personale distaccato, per trasporto di attrezzature e materiali e altre indennità di qualsiasi genere.

Il servizio sarà regolato dalle condizioni, prescrizioni e disposizioni comprese nel presente capitolato speciale.



Le lavorazioni dovranno essere eseguite tenendo conto delle tecniche più idonee per mantenere le sistemazioni a verde in perfetto stato di decoro ed in ottimali condizioni fitosanitarie, al fine di garantirne fruibilità e sicurezza, ed evitarne e prevenirne il degrado, sia per quanto riguarda la componente vegetale sia relativamente ai manufatti ed alle attrezzature in dotazione e corredo.

Il valore presunto del servizio per l'intero triennio è di euro 50.901,76 di cui euro 573,42 di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre ad iva di legge, suddivisi come da tabella di seguito riportata.

VOCI DI COSTO		2021	2022	2023	TOTALE
a)	Importo al netto degli oneri per la sicurezza	17.070,17	16.777,12	16.481,05	50.328,34
b)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	191,14	191,14	191,14	573,42
c)	Totale servizi in appalto (a + b)	17.261,31	16.968,26	16.672,19	50.901,76

L'importo soggetto a ribasso è di euro 50.328,34 oltre a iva

Il costo stimato della manodopera è di euro 27.102,48 oltre a iva

ARTICOLO 2 – TEMPI E DURATA DEL CONTRATTO

Il presente contratto è relativo ai servizi di manutenzione ordinaria descritti nella parte seconda del presente Capitolato e nell'allegato progetto esecutivo.

La Cooperativa sarà invitata ad assumere il servizio già a seguito dell'aggiudicazione dello stesso, nelle more di perfezionamento del contratto stesso.

L'avvio dell'appalto è previsto a partire dal 01.01.2021, con durata di 24 mesi, con opzione di rinnovo per ulteriori 12 mesi alle medesime condizioni del contratto principale.

Qualora, per motivi non dipendenti dalla volontà, non tutte le prestazioni fossero state eseguite al termine indicato per questioni di forza maggiore, la validità del presente contratto si intende prorogato fino alla completa esecuzione e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo alla scadenza.

ARTICOLO 3 – CONDOTTA DEI LAVORI



Durante il lavoro, la Cooperativa dovrà mantenere costantemente sul posto un proprio tecnico di provata esperienza, al quale verranno comunicati gli eventuali ordini vevoli a tutti gli effetti da parte dell'Ente.

In caso di lavori urgenti, di pronto intervento ed imprevisti, detto rappresentante dovrà rendersi disponibile ad un incontro con il tecnico dell'Ente non appena ricevuto l'avviso relativo. A tal fine, la Cooperativa dovrà preventivamente comunicare all'Ente i propri recapiti telefonici e di posta elettronica.

A richiesta dell'Ente appaltante il tecnico dovrà presentarsi senza speciale compenso a tutti i sopralluoghi per riconoscere la necessità e la natura dei lavori.

Il soggetto, o i soggetti, che dalla Cooperativa verranno, per mandato regolare, investiti delle facoltà necessarie per l'esecuzione dei lavori a norma di contratto, oltre ad essere di gradimento dell'Ente appaltante, dovranno possedere tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente in merito.

L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine nel cantiere e ha l'obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.

Quando ricorrano gravi e giustificati motivi (indisciplina, incapacità o grave negligenza ecc.) l'amministrazione previa motivata comunicazione all'appaltatore, ha diritto di esigere il cambiamento immediato del suo rappresentante e del personale, senza che perciò spetti alcuna indennità all'appaltatore o al suo rappresentante.

ARTICOLO 4 – CAUZIONE, GARANZIE E SPESE A CARICO DELLA COOPERATIVA

La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento di danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L'amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di lavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.

La cauzione definitiva è da costituire alle condizioni, nelle forme e con le modalità previste dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, di un documento sottoscritto dal Direttore dei Lavori quale gli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia



autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

Qualora le opere siano poste in esercizio prima del collaudo tecnico-amministrativo l'esercizio protratto per oltre un anno determina lo svincolo automatico delle garanzie a condizione che non siano stati rilevati vizi dell'opera oppure, qualora rilevati, siano stati rimossi dall'appaltatore.

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui ai commi 2 e 3 qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti aggiuntivi, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre è integrata in caso di aumento degli stessi importi superiori alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

Ai sensi dell'articolo 103 comma 7 del D.lgs 50/2016, l'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione Appaltante da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione di collaudo provvisorio parziale o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate dell'opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora collaudate. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformità allo schema-tipo 2.3 allegato al D.M. n. 123 del 12 marzo 2004.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione, da qualsiasi causa determinati, deve coprire tutti i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).

La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve prevedere che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti dell'Amministrazione autorizzati all'accesso al cantiere, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori, i coordinatori per



la sicurezza ed i collaudatori e deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5 milioni di euro.

Le garanzie di cui ai precedenti commi, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di franchigia, tali franchigie o scoperti non sono opponibili all'Amministrazione;

Tale polizza dovrà essere operativa per tutta la durata dell'affidamento in oggetto a prescindere del pagamento o meno del premio da parte dell'aggiudicatario e non potrà quindi avere scadenza predeterminata.

Rimangono a carico della Cooperativa sociale:

- le spese relative al servizio;
- le spese relative alla stipulazione ed alla registrazione del contratto, per l'imposta di bollo, per copie di documenti, nonché i diritti di segreteria.

ARTICOLO 5 – INIZIO DEL SERVIZIO ED ESECUZIONE DEI LAVORI

L'Ente si riserva di consegnare anticipatamente il servizio sotto le riserve di legge e nelle more della stipula del contratto.

Di norma la Cooperativa avrà facoltà di articolare i lavori nel modo che crederà più conveniente al fine di darli perfettamente compiuti entro il termine disposto, salvo i casi in cui, ad insindacabile giudizio dell'Ente, ciò risulti pregiudizievole alla buona riuscita del servizio ed agli interessi dell'Ente stesso.

L'Ente, a mezzo del servizio competente e nei propri poteri di vigilanza, si riserva la facoltà di effettuare a propria insindacabile discrezione, sopralluoghi, controlli e quant'altro necessario a verificare l'esatto adempimento delle prestazioni da parte della Cooperativa.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'Ente di non stipulare o di risolvere anticipatamente il contratto con la Cooperativa qualora venissero a mancare i presupposti dettati dal presente articolo, senza che la Cooperativa abbia a pretendere indennizzo o risarcimento alcuno.

L'Ente si riserva altresì, per il tramite del RUP o del Direttore di Esecuzione del Contratto, il diritto di stabilire l'esecuzione di un determinato, eventuale, lavoro entro un congruo termine perentorio, e di disporre inoltre lo sviluppo dei lavori nel modo che riterrà più opportuno, in relazione all'emergere di situazioni che lo richiedano, senza che la Cooperativa possa rifiutarsi e/o farne oggetto di richiesta di speciali compensi. Dette disposizioni potranno essere trasmesse via mail o PEC alla sede della Cooperativa.



L'esecuzione dei lavori dovrà essere riportata nella programmazione mensile realizzata dalla Cooperativa entro la fine del mese precedente e mandato via e-mail al RUP o al Direttore di Esecuzione del Contratto.

Alla fine di ogni bimestre la Cooperativa dovrà realizzare/aggiornare un file che riporti l'esito dei lavori realizzati in tutto il periodo precedente la data di compilazione e spedirlo via e-mail all'area servizi tecnici.

La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo da facoltà all'Ente risolvere il contratto per colpa dell'appaltatore.

ARTICOLO 6 – PRESTAZIONI NON PREVISTE E REVISIONE PREZZI

Quando, per circostanze non prevedibili, si renda necessario affidare alla Cooperativa prestazioni non comprese negli elenchi presenti nel progetto esecutivo, i prezzi da assegnarsi saranno computati e remunerati in economia, punto 5 del progetto esecutivo, ai quali sarà applicato il medesimo ribasso percentuale offerto sull'importo a base di gara.

Solo nel caso di servizi non rientranti in tali elenchi i prezzi dovranno essere preventivamente concordati tra l'Ente (per il tramite del RUP) e la Cooperativa mediante apposito verbale.

In ogni caso l'importo complessivo, comprensivo delle ulteriori lavorazioni eventualmente affidate alla Cooperativa non potrà superare la soglia di cui all'art. 35, comma 1, lettera c del D.Lgs. 50/2016.

La revisione dei prezzi non è ammessa ai sensi di legge, pertanto, i prezzi di appalto rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.

ARTICOLO 7 – CONDIZIONI DI PAGAMENTO E PENALI

Le fatture, unitamente al file di cui al precedente articolo 5, verranno emesse a cadenza indicativamente semestrale (la prima fattura avverrà al raggiungimento del 50% delle prestazioni, mentre la seconda emissione avverrà alla conclusione dei lavori previsti per l'annualità) e dovranno essere compilate secondo le leggi vigenti e preventivamente autorizzate dal RUP o dal Direttore di Esecuzione del Contratto.

I pagamenti verranno effettuati a 30 gg. dalla data del ricevimento delle fatture.

La penale pecuniaria è stabilita nella misura prevista del 1‰ per ogni giorno di ritardo. La penale non può superare complessivamente il dieci per cento dell'importo contrattuale; è fatta salva la richiesta di risarcimento dei maggiori danni.

Durante l'esecuzione dei lavori, la direzione lavori potrà sospendere totalmente o parzialmente i lavori nei casi e con le modalità di cui all' articolo 107 del Dlgs 50/2016.

ARTICOLO 8 – CESSIONE DI CONTRATTO E SUBAPPALTO



È fatto divieto alla Cooperativa aggiudicataria di cedere in tutto o in parte il servizio pena l'immediata risoluzione del contratto e la conseguente rivalsa dei danni subiti.

Stante la peculiarità del servizio, che prevede come finalità l'inserimento lavorativo di soggetti socio svantaggiati, non è ammesso il subappalto.

ARTICOLO 9 – REQUISITI E FORMAZIONE DEL PERSONALE

Il personale che verrà messo a disposizione dalla Cooperativa dovrà essere fisicamente adeguato alle mansioni da svolgere. La Cooperativa dovrà osservare nei confronti dei propri dipendenti tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti salariali, previdenziali ed assicurativi che disciplinano i rapporti di lavoro di categoria.

Il personale addetto ai lavori di giardinaggio deve essere formato in tema di pratiche di giardinaggio ecocompatibili e deve saperle applicare nell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ DELLA COOPERATIVA

La Cooperativa sarà considerata responsabile dei danni che per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, venissero arrecate alle persone o alle cose, sia dell'Ente sia di terzi, durante il periodo contrattuale, tenendo al riguardo sollevata l'Amministrazione appaltante da ogni responsabilità ed onere.

Per la copertura assicurativa di quanto sopra esposto, la Cooperativa dovrà stipulare apposita polizza di responsabilità civile verso terzi (RCT) con massimale non inferiore a € 500.000 (vedi art.4) e presentarne copia all'Ente, prima della stipula del contratto, o prima della consegna dei lavori, se antecedente alla stipula del contratto.

In tutti i casi la Cooperativa dovrà provvedere a segnalare immediatamente ogni emergenza e/o problematica inerente quanto elencato al capoverso precedente.

Nei casi in cui i danni di cui sopra fossero provocati dalla Cooperativa per fatto suo e/o dei suoi dipendenti, dei suoi mezzi, per omissione o per mancata previdenza, la Cooperativa stessa dovrà provvedere immediatamente, a propria cura e spese, alla riparazione e sostituzione delle parti e/o oggetti danneggiati. L'accertamento dei danni stessi sarà effettuato dall'Ente in contraddittorio con i rappresentanti accreditati della Cooperativa. Nel caso di loro assenza, si procederà agli accertamenti in presenza di due testimoni, dipendenti dall'Ente senza che la Cooperativa possa sollevare eccezione alcuna.

La Cooperativa dovrà inoltre indicare i propri recapiti (reperibilità ore ufficio) ed i nominativi dei responsabili da essa incaricati, ai quali fare riferimento per le disposizioni di servizio.

ARTICOLO 11 – OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI



11.1 – Normative di esecuzione

Oltre alle norme specificate nel presente capitolato, la Cooperativa ha l'obbligo di osservare le disposizioni contenute nelle leggi, nei decreti e nei regolamenti in materia, vigenti o emanati durante il servizio.

In particolare, si richiamano i seguenti provvedimenti normativi, ciascuno inteso con le eventuali successive modifiche ed integrazioni:

- D.lgs. n. 81/2008 (*salute e sicurezza nei luoghi di lavoro*)
- D.lgs. n. 285/1992 (*nuovo Codice della Strada*) e D.P.R. n.495/1992 (*regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada*);
- Legge n. 381/1991 (*disciplina delle cooperative sociali*)
- L.R. n. 12/2014 (*norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale*)
- D.lgs. n. 50/2016 (*codice dei contratti pubblici*)
- D.P.R. n. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare del 13.12.2013 (*Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di gestione del verde pubblico...*)

Delle conseguenze civili e penali derivanti dall'inosservanza di tali norme la Cooperativa si assume ogni responsabilità sollevando l'Ente ed il personale.

A tale fine all'atto della consegna verranno notificate all'Ente le generalità del tecnico responsabile per la Cooperativa, che effettuerà i controlli necessari affinché siano rispettate le norme ed i regolamenti nonché la legislazione vigente.

11.2 – Osservanza dei contratti collettivi di lavoro

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del servizio la Cooperativa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore nel momento e nella località in cui si svolge il servizio.

Ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 50/2016, al presente affidamento verrà applicata, conformemente ai principi nazionali e comunitari in materia di libera iniziativa imprenditoriale e di concorrenza, la "clausola sociale" che riconosce la priorità dei lavoratori impiegati nell'Appalto cessante nella riassunzione presso il nuovo soggetto appaltante, in conformità con le esigenze occupazionali risultanti per la gestione del servizio (sentenza TAR Toscana sez. III 13/02/2017 n. 231).

La Cooperativa è responsabile rispetto all'Ente dell'osservanza delle normative di cui al presente articolo anche da parte degli eventuali subaffidatari. Il fatto che il subaffidamento sia stato attuato senza la prescritta autorizzazione da parte dell'Ente non esime la Cooperativa da tale responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti dell'Ente



11.3 – Affidamento dei lavori a terzi, Subappalto

È fatto assoluto divieto, sotto pena della immediata recessione del contratto, della perdita della cauzione e del risarcimento degli eventuali danni, di affidare a terzi in tutto o in parte i lavori oggetto del presente capitolato a meno di autorizzazione scritta ed espressa da parte della Amministrazione.

Nel caso di sub-affidamento, si applicano integralmente le procedure e le disposizioni stabilite dalla normativa vigente al riguardo.

La Cooperativa resterà ugualmente la sola ed unica responsabile della esecuzione dei lavori affidati, nei confronti dell'Ente

E' altresì espressamente vietato alla Cooperativa affidare a terzi, in qualsiasi forma, anche a società cooperative, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante impiego di mano d'opera, comunque assunta.

Resta comunque esclusa, nel modo più assoluto la possibilità di ulteriore affidamento delle opere già sub-affidate.

I divieti e le prescrizioni compresi nel presente articolo, non sono comunque da intendersi applicabili ai casi di mere forniture di materiali, che non sono di produzione della Cooperativa, né agli affidamenti di impianti idrici, elettrici e tecnologici in genere, che debbono essere oggetto di riparazione, revisione e/o manutenzione a mezzo di ditte specializzate.

11.4 – Sicurezza

La Cooperativa dovrà svolgere il servizio ed effettuare tutte le lavorazioni previste nel pieno rispetto del D.lgs. n. 81/2008.

In tal senso, prima dell'avvio del servizio, la Cooperativa dovrà comunicare al RUP e al Direttore di Esecuzione del Contratto le misure di sicurezza all'uopo adottate o che si intendono adottare.

ARTICOLO 12 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER COLPA DELL'APPALTATORE

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 D.Lgs. 50/2016 nonché gli artt. 1453 ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'Amministrazione all'affidatario di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al contratto ai sensi dell'art. 3, c. 9 bis della legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 - RECESSO DAL CONTRATTO



L'amministrazione committente ha il diritto di recedere in qualunque momento dal contratto, previo pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili esistenti in cantiere e delle eventuali opere e impianti provvisori anche parzialmente non asportabili che ritiene di trattenere, oltre al del decimo dell'importo delle opere non eseguite, come previsto all'articolo 109 del Dlgs 50/2016.

L'appaltatore deve rimuovere dai magazzini e dai cantieri i materiali non accettati dal direttore dei lavori e deve mettere i predetti magazzini e cantieri a disposizione dell'amministrazione committente nel termine stabilito. In caso contrario lo sgombero è effettuato d'ufficio ed a spese dell'appaltatore.

ARTICOLO 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Tutte le controversie, di natura tecnica, amministrativa e giuridica, fra l'Ente e la Cooperativa, sorte sia durante l'esecuzione dei lavori sia al termine del contratto, saranno devolute alla competenza del Foro di Bologna.

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

15.1 - Mano d'opera

La Cooperativa dovrà fornire sempre personale idoneo, numericamente sufficiente e con continuità di presenza contemporanea, in numero non inferiore a quanto necessario per assolvere a tutte le attività descritte nel presente capitolato. Ogni prestatore d'opera dovrà essere dotato della qualificazione professionale relativa alle mansioni cui viene adibito, ai sensi della normativa in materia, vigente o emanata nel corso dello svolgimento del servizio.

15.2 - Macchine ed attrezzature

La Cooperativa dovrà fornire macchine ed attrezzature omologate ai sensi della vigente normativa in merito, in perfetto stato di conservazione, marcianti e complete di tutti gli accessori, nel rispetto in particolare del D.lgs. n. 81/2008. I conduttori ed i manovratori dovranno dimostrare di essere abilitati all'uso e/o alla guida di esse.

L'Ente rimarrà sollevato da ogni responsabilità civile e penale in caso di sinistri, incidenti, o comunque danni di qualsiasi genere riguardanti persone o cose, provocati dai mezzi.

15.3 - File di rilevazione bimestrale

Ogni bimestre la Cooperativa dovrà presentare/aggiornare il file contenente l'elenco delle lavorazioni effettuate nel periodo antecedente la data di compilazione.

Il file verrà fornito dall'ufficio tecnico dell'Ente.

15.4 - Esecuzione di esami e di prove e documentazione delle opere in corso

L'appaltatore si obbliga a sue spese:



a) all'esecuzione, presso un laboratorio autorizzato, di tutti gli accertamenti, prove, analisi di laboratorio e verifiche tecniche non previste dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Al Committente è riservata la facoltà di far eseguire, a proprie spese, le prove in parallelo o di ripeterle presso altro laboratorio autorizzato. Qualora la ditta si avvalga del laboratorio individuato dall'Ente e non provveda a pagare entro 60 gg. le spese relative alle prove, queste verranno conteggiate in detrazione dal prossimo stato di avanzamento dei lavori, maggiorate del 50%.

b) alla messa a disposizione di tutti gli operai e tecnici ed alla fornitura di attrezzi e strumenti per rilievi, tracciamenti e misurazioni relativi alle operazioni di consegna, verifica, redazione contabilità e collaudo dei lavori, ivi comprese tutte le spese inerenti alle prove di carico non prescritte dal capitolato speciale d'appalto, ma ritenute necessarie dalla direzione lavori o dal collaudatore.

c) alla verifica del calcolo statico delle opere anche in legno, ferro e cemento armato, sempre che a carico dell'appaltatore non sia posta anche l'elaborazione dei calcoli statici. Il tutto anche in fase esecutiva in base agli effettivi carichi transitanti o ad eventuali indicazioni della direzione lavori delle strutture. Tutti gli oneri relativi ai collaudi statici con eccezione dell'onorario per il collaudatore sono a carico dell'appaltatore, sia che si tratti di collaudi richiesti a norma di legge, sia che vengano richiesti in casi particolari dalla DL. L'appaltatore ha tenuto conto di tutti gli oneri e obblighi nello stabilire i prezzi dei lavori sopra specificati.

d) alla fornitura di fotografie delle opere in corso nei vari periodi dell'appalto, nel numero e nelle dimensioni che saranno di volta in volta indicati dalla direzione lavori.

e) a presenziare ai sopralluoghi in cantiere con il direttore dei lavori.

15.5 - Autorizzazioni amministrative

L'appaltatore si obbliga altresì a richiedere tutte le autorizzazioni per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche e private occorrenti e a sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea di dette aree.

15.6 - Danni derivanti dall'esecuzione dei lavori

L'appaltatore è inoltre tenuto:

a) alla riparazione dei danni di qualsiasi genere che si verificassero negli scavi, nei rinterri, alle provviste, agli attrezzi ed a tutte le opere provvisorie;

b) alla rifusione ai danneggiati di tutti i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori ai fondi adiacenti.

ARTICOLO 16 – INVARIABILITA' DEL PREZZO



I prezzi risultanti dall'offerta della Cooperativa non si modificheranno. Eventuali economie restano nella disponibilità della Stazione Appaltante che potrà destinarle a sua discrezione alla Cooperativa per ordinare lavori in pronto intervento o in extracanone.

ARTICOLO 17 – STRUTTURA OPERATIVA

La cooperativa sociale dovrà garantire adeguata **struttura operativa**, in grado di svolgere il servizio oggetto di affidamento.

La struttura operativa della Cooperativa Sociale si dovrà concretizzare con un *Centro Operativo*, ubicato in opportuna *Sede Operativa* collocata a non oltre 40 km dal territorio dell'Area Protetta, e di adeguato e formato personale, in grado di svolgere le seguenti attività:

- direzione del cantiere, garantita mediante personale tecnico idoneo, la cui capacità professionale dovrà essere commisurata alla natura ed alla importanza dei lavori. A tale scopo, prima dell'inizio del contratto la Cooperativa dovrà comunicare al RUP e al Direttore di Esecuzione del Contratto il nome della persona di sua fiducia che svolgerà mansioni di *Direttore Tecnico di Cantiere*.
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria di tutti i componenti il patrimonio verde oggetto di appalto, secondo le specifiche riportate nei successivi paragrafi;
- esecuzione degli interventi di manutenzione ordinaria extra canone su richiesta (più dettagliatamente specificata in seguito), contabilizzata a misura/economia a fronte delle effettive prestazioni erogate;
- richieste delle autorizzazioni necessarie per l'esecuzione degli interventi a canone ed extra canone;
- attuazione di quanto previsto nelle autorizzazioni per l'esecuzione degli interventi a canone ed extra canone;

La struttura operativa dovrà essere dotata di attrezzature adeguate, nel numero e nella tipologia, per lo svolgimento dei servizi richiesti e delle attività sopra descritte.

La Cooperativa deve essere in grado di garantire, sin dall'avvio dell'Appalto, la disponibilità minima di mezzi e materiali necessaria al corretto svolgimento di tutte le attività previste nel presente Capitolato speciale d'appalto quali in via esemplificativa ma non esaustiva:

- cestello montato su autocarro con altezza operativa di almeno 20 m
- autocarro portata 75 q.li o superiore
- rasearba semovente con raccolta tipo GIANNI FERRARI TURBO 2 – 4 o similare
- rasareba semovente senza raccolta tipo BCS Matra 300 o similare
- autocarro portata 35 Q.li
- mezzo leggero tipo APE – PORTER e simili
- biotrituratore per materiale di diametro 12 cm o superiore
- trattrice agricola 80 Hp
- decespugliatore a scoppio



- motosega a scoppio per potature e per abbattimenti

La disponibilità delle attrezzature dichiarate dalla Cooperativa, dovrà essere dimostrata su richiesta della Stazione Appaltante.

Gli interventi e le attività oggetto del contratto, potendo interessare qualsiasi tipologia di lavoro prevista dal presente capitolato e/o inerente la manutenzione del verde pubblico, richiedono l'opera di maestranze specializzate di qualsiasi tipo ed adeguatamente formate, come ad esempio: giardinieri con competenza in edilizia e idraulica, arboricoltori abilitati per lavori di potatura e abbattimenti in tree-climbing nonché di manovalanza generica e di operatori di supporto quali trasportatori, con adeguata formazione e abilitazione

ARTICOLO 18 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

L'appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia di Bologna della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

ARTICOLO 19 – SPECIFICHE PARTICOLARI

La Cooperativa con la firma del contratto dichiara di avere preso visione completa e dettagliata del servizio, dei terreni delle aree oggetto del servizio, e di avere avuto modo di prendere atto delle necessità ordinarie e straordinarie di manutenzione di ognuna di esse.

La Cooperativa riconosce e dichiara di avere preso visione completa e dettagliata, del servizio in appalto, dei terreni delle aree oggetto dell'appalto, e di avere avuto modo di prendere atto delle necessità ordinarie e straordinarie di manutenzione di ognuna di esse.

I residui organici (foglie secche, residui di potatura, erba, ecc) prodotti nelle aree verdi, qualora tecnicamente possibile sulla base delle indicazioni dell'Ente, dovranno essere preferibilmente compostati o cippati in loco e utilizzati come paccime nelle aree idonee per ridurre il fenomeno di evaporazione dal terreno.

I materiali vegetali di risulta che non possono essere utilizzati in loco o su altre aree comprese nell'appalto dovranno essere prontamente raccolti e smaltiti a propria cura e spese.



CAPO II

MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE PUBBLICO E PERIODICITA'

ARTICOLO 20 – PREMESSA

La Cooperativa dovrà prestare i servizi con l'organizzazione aziendale, il personale, i mezzi e le modalità tecniche indicate nella propria offerta. Dovrà comunque rispettare le seguenti modalità minime di gestione operativa dei servizi.

Le presenti norme regolano il complesso delle operazioni colturali atte a garantire la massima fruibilità pubblica delle aree verdi e della rete sentieristica interna all'Area Protetta.

La cadenza degli interventi verrà specificata nell'allegato progetto esecutivo di manutenzione delle aree verdi e della rete sentieristica.

ARTICOLO 21 - NORME GENERALI DI ACCETTAZIONE DEI MATERIALI

I materiali ed i manufatti da impiegare nella esecuzione dei lavori dovranno sempre corrispondere, per qualità, peso, dimensioni, specie di lavorazioni ed eventuale provenienza, alle caratteristiche stabilite nel presente Capitolato e nell'Elenco Prezzi, inoltre dovranno avere caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia; in mancanza di particolari prescrizioni dovranno essere delle migliori qualità esistenti in commercio.

Fatta eccezione per i casi speciali previsti dal Capitolato, l'Impresa provvederà in genere ai materiali e ai manufatti occorrenti, nelle località o dalle fabbriche di sua convenienza, purché dette provviste corrispondano alle caratteristiche stabilite dal Capitolato stesso.

In ogni caso tutti i materiali, prima della posa in opera, dovranno essere riconosciuti idonei ed essere accettati dal tecnico incaricato dall'Ente.

L'accettazione in cantiere dei materiali e delle provviste in genere da parte del tecnico incaricato dall'Ente, non pregiudica tuttavia il diritto dello stesso in qualsiasi momento, anche dopo la posa in opera e fino ad avvenuto collaudo, di rifiutare i materiali stessi e le eventuali opere con essi costruite che non fossero ritenute corrispondenti alle condizioni contrattuali; inoltre l'Impresa rimane sempre unica garante e responsabile della riuscita delle opere anche per quanto può dipendere dai materiali accettati ed impiegati nell'esecuzione delle opere stesse.

Quando il tecnico incaricato dall'Ente abbia rifiutato una qualsiasi provvista come non idonea all'impiego, l'Impresa dovrà subito sostituirla con altra che corrisponda alle caratteristiche richieste, allontanando immediatamente dal cantiere, a sua cura e spese, i materiali rifiutati; analogamente l'Impresa dovrà demolire le opere rifiutate dal tecnico



incaricato dall'Ente come non corrispondenti alle condizioni contrattuali, ricostruendole a regola d'arte, sempre a sue spese, entro il termine perentorio che verrà stabilito di volta in volta dalla Direzione stessa.

ARTICOLO 22 - QUALITA' E CARATTERISTICHE DEI MATERIALI

I materiali e le provviste in genere da impiegare nella esecuzione dei lavori dovranno avere qualità e caratteristiche conformi a quelle stabilite in appresso. Quando la D.L. avrà rifiutato qualche provvista perché ritenutala a suo giudizio insindacabile non idonea ai lavori, la Cooperativa dovrà sostituirla con altra che risponda ai requisiti voluti, ed il materiale rifiutato dovrà essere immediatamente allontanato dalla sede dei lavori o del cantiere a cura e spese dell'appaltatore.

In particolare, si prescrive:

a) Legnami

Da impiegare in opere stabili come palificatine, staccionate, passerelle pedonali, gradini, di qualunque essenza essi siano, dovranno soddisfare a tutte le prescrizioni di cui al D.M. 30 ottobre 1912 e successivi aggiornamenti ed avere i requisiti delle precise categorie di volta in volta prescritte e non dovranno presentare difetti incompatibili con l'uso a cui sono destinati.

I legnami rotondi o pali dovranno provenire da vero tronco e non dai rami, saranno diritti in modo che la congiungente i centri delle due basi non esca in alcun punto dal palo.

Dovranno essere scortecciati per tutta la loro lunghezza e conguagliati alla superficie; la differenza fra i diametri medi delle estremità non dovrà oltrepassare il quarto del maggiore dei due diametri.

I legnami, grossolanamente squadrati ed a spigolo smussato, dovranno avere tutte le facce spianate, tollerandosi in corrispondenza ad ogni spigolo l'alburno e lo smusso in misura non maggiore di 1/5 della minore dimensione trasversale dell'elemento.

I legnami a spigolo vivo dovranno essere lavorati e squadrati a sega e dovranno avere tutte le facce esattamente spianate, senza rientranze o risalti, con gli spigoli a filo vivo, senza alburno nè smussi di sorta.

ARTICOLO 23 – MANUTENZIONE DEI PRATI

a) Sfalcio



Lo sfalcio è la tradizionale operazione di taglio dell'erba. Poiché l'infittimento del cotico del prato polifita stabile, e quindi la sua più efficace funzione di preservazione del suolo dipendono soprattutto dal metodo di esecuzione del lavoro, tale operazione deve essere fatta con le modalità dettate dalla buona tecnica agraria, in modo da favorire l'accestimento delle erbe ed il giusto equilibrio delle specie che formano il consorzio erbaceo.

Tempi di intervento verranno definiti dall'Ente in accordo con la Cooperativa, che avrà cura di provvedere all'intervento in modo tale da mantenere i prati, e quindi le specie erbacee, entro lo sviluppo definito. La periodicità verrà dettagliata nell'allegato progetto esecutivo

L'impresa ha facoltà di lasciare sul posto il materiale di risulta degli sfalci a condizione che il materiale sfalcato sia ridotto in spezzoni della lunghezza massima di cm. 5 e che ad operazione ultimata l'erba risulti uniformemente distribuita su tutta la superficie di intervento.

Dovrà porsi la massima cura affinché il taglio dell'erba non sia eseguito al contatto con il terreno, ma sia mantenuta una altezza di vegetazione per il prato di circa cm. 5.

Le operazioni di sfalcio sono da intendersi comprensive anche di:

rifilatura di bordi, scoline e scarpate;

rifilatura di spazi circostanti e compresi negli arredi;

eliminazione del ripullulo di erbe infestanti in superfici di copertura inerte (percorsi, piazzali, marciapiedi) compresi nelle aree verdi in convenzione, e ad esse prospicienti sulle pubbliche vie.

Particolare attenzione dovrà essere prestata per non arrecare danni con macchine ed attrezzi alla base delle piante legnose.

ARTICOLO 24 – MANUTENZIONE DEI CESPUGLI E DELLE SIEPI

a) Asportazione delle infestanti

In occasione di ogni intervento di potatura la Cooperativa dovrà avere cura di asportare anche a mano tutte le specie erbacee o sarmentose che nel tempo abbiano proliferato all'interno delle siepi o dei macchioni di arbusti.

Il lavoro dovrà presentarsi accurato e completo. Il materiale di risulta dovrà essere asportato in giornata e trattato dalla Cooperativa come stabilito all'art.19 del presente Capitolato.

Qualsiasi specie rinvenuta sospetta di essere invasiva, dovrà essere tempestivamente segnalata al RUP o al Direttore di Esecuzione del Contratto al fine della valutazione degli interventi più opportuni.



b) Potatura di cespugli e di siepi

In linea di massima la potatura avviene per necessità tecniche legate al mantenimento dello spazio utile alla viabilità veicolare o al transito ciclopedonale

L'intervento dovrà essere effettuato mantenendo forma propria su ogni singola siepe, praticando tre tagli di contenimento (due sulle superfici verticali, uno su quella orizzontale, ove necessario): al termine delle operazioni le siepi già adulte dovranno avere assunto nuovamente forma e volume originario.

La Cooperativa potrà a sua cura e spese usare i mezzi che riterrà opportuno (forbici, forbicioni, tosasiepi, ecc.) purché ciò permetta una regolare e perfetta esecuzione dei lavori provocando il minimo necessario di lesioni e ferite alle piante.

E' assolutamente vietato l'impiego di macchine idrauliche con battitori dentati, martelletti ruotanti e similari, onde evitare gravi danni alle piantagioni, sfilacciamento di tessuti, scosciatura di rami, lesioni alla corteccia ed eventuali gravi lacerazioni alle parti colpite.

Durante le operazioni di potatura la Cooperativa dovrà provvedere alla rimonda, ossia all'asportazione totale di quei rami, anche se principali, morti o irrimediabilmente ammalati.

Il materiale di risulta dovrà essere asportato in giornata e sarà trattato come stabilito all'art.19 del presente Capitolato.

ARTICOLO 25 – MANUTENZIONE DEGLI ALBERI

a) Spollonatura (in caso di necessità)

Per spollonatura deve intendersi l'eliminazione delle giovani vegetazioni sviluppatesi al piede e sul tronco degli esemplari arborei non a portamento piramidale, e comunque al di sotto dell'inserimento delle branche primarie.

L'intervento dovrà essere effettuato, non appena il ripullulo delle giovani vegetazioni abbia raggiunto uno sviluppo non superiore a cm. 40, a mano o con idonei attrezzi da taglio (forbici, falcioli, ecc.), avendo cura di non danneggiare i tessuti corticali del tronco.

Il materiale di risulta dovrà essere asportato in giornata e trattato come stabilito all'art.19 del presente Capitolato.

b) Potatura (in caso di necessità)



Gli interventi di potatura dovranno essere effettuati secondo le più aggiornate tecniche operative e sulla base di approfondite conoscenze tecnico-scientifiche sulla morfologia e la fisiologia delle piante arboree.

Tali interventi di potatura dovranno perciò tenere conto delle caratteristiche fisiologiche degli alberi, in particolare per quanto riguarda i modelli di crescita delle diverse specie e le strutture di protezione del collare dei rami.

I tagli dovranno rispettare in ogni caso tale struttura di protezione che difende i tessuti dall'attacco dei patogeni fungini, allo scopo di evitare l'insorgere della carie del legno.

Il materiale di risulta dovrà essere prontamente raccolto e smaltito (anche progressivamente, ma in modo che l'area di intervento risulti sgombra entro 2 giorni dall'inizio dei lavori) e trattato come stabilito all'art.19 del presente Capitolato.

Sono a carico della Cooperativa tutte le opere provvisorie (segnaletica, transennamenti, cartelli, da collocarsi con un anticipo minimo di 48 ore), nonché gli obblighi derivanti dalla normativa vigente in materia fitosanitaria.

Resta inteso che la Cooperativa dovrà provvedere alla organizzazione del cantiere in modo tale da minimizzare l'impatto dei lavori sulla mobilità urbana, veicolare e pedonale.

Detta lavorazione verrà compensata nei lavori in economia (punto 6 del Progetto Esecutivo).

ARTICOLO 26 – OPERE COMPLEMENTARI (in caso di necessità)

La Cooperativa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, alla esecuzione di tutte le opere ordinate dal RUP, dal tecnico incaricato dall'Ente, quali ad esempio:

1. taglio di rami pericolosi od ostacolanti la viabilità anche per quanto attiene cartelli di prescrizione e segnaletica stradale;
2. ripristino di piccoli danni da vandalismo (relativi a cartelli, segnaletica, steccati, recinzioni o arredi);
3. in caso di nevicate consistenti la Cooperativa metterà a disposizione dell'Ente personale per l'apertura del passaggio pedonale e carrabile all'interno dell'area di pertinenza della sede operativa di via Jussi 171.
4. esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria non programmati;
5. eventuali altri interventi, indicati dall'Ente, attinenti alle caratteristiche del servizio anche se non puntualmente specificati.



Dette operazioni verranno compensate in economia, secondo la tariffa oraria stabilita al punto 6 del Progetto Esecutivo.

ARTICOLO 27 - PULIZIA E TUTELA IGIENICA AREE VERDI

Il servizio di pulizia e tutela igienica delle aree verdi, affidato alla Cooperativa consiste nelle operazioni di seguito indicate:

1. Raccolta di ogni materiale presente sui prati, piazzali, percorsi, viabilità interna compresa nelle superfici affidate, genericamente definito come rifiuto (cartacce, lattine, bottiglie, sassi, detriti vegetali di qualsiasi natura ecc..), e corretto smaltimento di detto materiale.
2. Svuotamento dei contenitori e dei cestini adibiti al conferimento dei rifiuti presenti all'interno delle aree verdi e/o lungo i percorsi pedonali e/o ciclabili in esse ricompresi, con raccolta e smaltimento del relativo materiale di risulta.

ARTICOLO 28 – CONTROLLO DEGLI ARREDI

L'affidatario è tenuto al controllo degli arredi e dei giochi per l'infanzia, per quanto riguarda la loro integrità, funzionalità, sicurezza e decoro, ed a segnalare per iscritto al RUP o al tecnico incaricato dall'Ente ogni elemento rilevante. Gli interventi di manutenzione verranno autorizzati e concordati con l'Ente e compensati in economia, secondo la tariffa oraria stabilita al punto 6 del Progetto Esecutivo.

ARTICOLO 29 – REALIZZAZIONE DI PICCOLE OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA

L'Impresa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, all'esecuzione di tutte le opere di piccola ingegneria naturalistica indicate dal RUP, dal Direttore di Esecuzione del Contratto o loro incaricati, necessarie al mantenimento in stato di percorribilità e fruizione in sicurezza della rete sentieristica e delle aree di sosta, quali ad esempio:

1. Realizzazione di gradini in legno o legno e ferro
2. Realizzazione di staccionate in legno
3. Realizzazione di palizzate di contenimento
4. Posa di palo a sostegno di tabelle monitorie/indicatrici

Dette operazioni verranno compensate in economia, secondo la tariffa stabilita nell'allegato E.

ARTICOLO 30 – MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE SENTIERISTICA



L'Impresa è tenuta, nel corso di espletamento del servizio, all'esecuzione di tutti gli interventi di controllo della vegetazione atti a mantenere in buono stato di percorribilità la rete sentieristica. Tali interventi prevedono l'utilizzo di attrezzature manuali (forbicioni o simili) o meccaniche (decespugliatore e motoseghe) a seconda della tipologia di intervento da eseguire come indicato dal RUP, dal Direttore di Esecuzione del Contratto o loro incaricati.